

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 giugno 2001, presso la sede della CONFCOMMERCIO La Spezia si sono incontrati:

- La CONFCOMMERCIO nella persona del direttore Sig. Silvano Gerali della Sig.a Giorgia Caporilli funzionario Confcommercio;
- Le OO.SS. nelle persone dei Sig.ri Giovanni Bucchioni segretario provinciale FILCAMS CIGIL, Claudio Pinza segretario provinciale FISASCAT CISL, Riccardo Serri segretario Provinciale UILTUCS UIL;

VISTO

L'art. 4, della L. 20 maggio 1970, n.300;

CONSIDERATO

- che nella nostra provincia e' sempre piu' alto il numero delle imprese interessate ad instaurare impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe;
- che l'interesse e' spesso motivato da esigenze organizzative ma soprattutto da ragioni di sicurezza alla persona e ai beni, stante l'aumento e la diffusione della microcriminalita';
- il primario interesse sia dei datori di lavoro che dei lavoratori alla sicurezza e alla tutela dell'integrita' personale e del patrimonio;
- l'opportunita' di adottare tutte le misure atte a scoraggiare il diffondersi della criminalita'.

SI CONCORDA E STIPULA

- un accordo quadro che favorisca l'installazione di impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe qualora ricorrano esigenze organizzative e produttive o ragioni di sicurezza.

Art. 1 Modalita'

Le imprese interessate dovranno fare un'apposita richiesta presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, a tal fine precisando :

- il N° di apparecchi che si intendono installare e l'ubicazione;
- le ragioni che rendono opportuna o necessaria l'installazione;

A tale richiesta, sentiti i lavoratori dipendenti, seguira' uno specifico accordo aziendale con il quale si potranno dettare, ove occorra, le modalita' per l'uso di tali impianti.

Ogni variazione riguardante gli impianti audiovisivi e le altre apparecchiature dovra' essere nuovamente concordata osservando le disposizioni del presente accordo.

Art. 2 Requisiti

Gli apparecchi dovranno essere installati soltanto se motivati da reali ragioni organizzative o per garantire la salvaguardia della sicurezza alle persone o ai beni;

Gli impianti audiovisivi e le altre apparecchiature dovranno essere installati in modo tale da salvaguardare la privacy del lavoratore subordinato e da impedire il controllo a distanza dello svolgimento dell'attività lavorativa;

Qualunque situazione lavorativa incidentalmente rilevata con i suddetti presidi meccanici non potrà essere oggetto di valutazione nei confronti del lavoratore né potrà mai dare luogo a contestazioni disciplinari.